Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), ▶<u>M2</u> *Epitrix Papa* sp. n. ◀, *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

[notificata con il numero C(2012) 3137] (2012/270/UE) (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18)

Modificata da:

<u>B</u>

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione di esecuzione 2014/679/UE della Commissione del 25 settembre 2014	L 283	61	27.9.2014
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione dell'8 agosto 2016	L 215	29	10.8.2016
<u>M3</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3 gennaio 2018	L 2	11	5.1.2018

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), ►<u>M2</u> *Epitrix Papa* sp. n. ◀, *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

[notificata con il numero C(2012) 3137] (2012/270/UE)

Articolo 1

Divieti riguardanti *Epitrix cucumeris* (Harris), ►<u>M2</u> *Epitrix papa* sp. n. ◀, *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), ►<u>M2</u> *Epitrix papa* sp. n. ◀, *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio dell'Unione.

Articolo 2

Introduzione di tuberi di patate nell'Unione

- 1. I tuberi di *Solanum tuberosum* L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari (¹) di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno o più organismi specificati, possono essere introdotti nell'Unione solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, paragrafo 1.
- 2. Al loro ingresso nell'Unione i tuberi di patate sono ispezionati dall'organismo ufficiale responsabile, conformemente all'allegato I, sezione 1, paragrafo 5.

▼<u>M1</u>

Articolo 3

Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione

1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 5, imballati all'interno di tali zone o negli impianti di cui all'articolo 3 *ter*, possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1.

I tuberi di patate originari di una zona delimitata possono essere trasportati da tale zona delimitata verso un impianto di imballaggio che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 3 *ter* ed ubicato nelle vicinanze di tale zona delimitata, purché siano soddisfatte le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 2. I tuberi di patate possono essere immagazzinati in detto impianto.

⁽¹) Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.

▼M1

Nel caso di cui al secondo comma, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti azioni:

▼ M3

 a) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;

▼M1

- b) attività di sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dagli organismi specificati nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, nelle vicinanze dell'impianto di imballaggio.
- 2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'articolo 2 da paesi terzi in cui uno o più degli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 3.

Articolo 3 bis

Prescrizioni concernenti i veicoli, gli imballaggi, i macchinari e i residui di terra

- 1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i veicoli e gli imballaggi che sono stati utilizzati per il trasporto dei tuberi di patate originari di una zona delimitata, prima dell'adempimento delle disposizioni dell'allegato I, sezione 2, paragrafo 1, lettera b), siano disinfettati e puliti in modo adeguato nei seguenti casi:
- a) prima che essi siano trasportati fuori della zona delimitata e
- b) prima che essi lascino un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.
- 2. Gli Stati membri garantiscono che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate, di cui al paragrafo 1, in un impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, siano disinfettati e puliti in modo adeguato dopo ogni utilizzo.
- 3. Gli Stati membri garantiscono che i residui di terra o gli altri materiali di scarto derivanti dall'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, siano smaltiti in modo da garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

Articolo 3 ter

Prescrizioni concernenti gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zonedelimitate in questione

Gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate in questione e la movimentazione dei tuberi di patate originari di tali zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, soddisfano le seguenti prescrizioni:

▼ <u>M1</u>

- a) sono autorizzati dall'organismo ufficiale responsabile a imballare tuberi di patate originari di una zona delimitata e
- b) registrano e conservano, per un periodo di un anno a partire dal momento dell'arrivo dei tuberi di patate in tale impianto, i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.

▼<u>M3</u>

Articolo 4

Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati

- 1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.
- Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
- 2. La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.

▼B

Articolo 5

Zone delimitate e misure da adottare in tali zone

▼ M3

1. Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all'allegato II, sezione 1.

Tale Stato membro adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.

▼B

 Laddove uno Stato membro adotti le misure di cui al paragrafo 1, notifica immediatamente l'elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.

Articolo 6

Conformità

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione degli organismi specificati in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione di tali misure.

▼ M1			

▼<u>B</u>

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO I

SEZIONE 1

Prescrizioni specifiche relative all'introduzione nell'unione

- Ferme restando le disposizioni di cui alla direttiva 2000/29/CE, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o più degli organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma della direttiva 2000/29/CE («il certificato») che include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», l'informazione di cui ai punti 2 e 3.
- Il certificato deve includere le informazioni di cui alla lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b):
 - a) i tuberi di patate sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
 - b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione.
- 3) Il certificato deve riportare quanto segue:

▼ M3

 a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi segno di infestazione da tali organismi e contenenti non più dello 0,1 % di terra;

▼<u>B</u>

- b) deve attestare che il materiale d'imballaggio contenente i tuberi di patate destinati all'importazione è pulito.
- 4) Qualora venga fornita l'informazione di cui alla lettera a), paragrafo 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla rubrica «Luogo d'origine».
- 5) I tuberi di patate introdotti nell'Unione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 devono essere ispezionati ai punti d'entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (¹) al fine di confermarne la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

▼M1

SEZIONE 2

Condizioni per la circolazione

- 1) I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato a norma dalla direttiva 92/90/CEE della Commissione (²) o da un produttore

⁽¹⁾ GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

⁽²⁾ Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

▼M1

registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE della Commissione (¹) oppure sono stati trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE;

- b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che i residui di terra non siano superiori allo 0,1 % oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato e a rimuovere gli organismi specificati affinché non vi sia alcun rischio di diffusione di tali organismi;
- c) il materiale d'imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi è pulito e
- d) i tuberi di patate sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (²).
- 2) Per il trasporto dei tuberi di patate verso l'impianto di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in aggiunta al paragrafo 1, lettera a), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i tuberi di patate sono stati coltivati in campi sottoposti a trattamenti insetticidi contro gli organismi specificati durante la stagione vegetativa, in periodi appropriati;
 - b) in tali campi sono state effettuate ispezioni ufficiali prima della raccolta, in periodi appropriati, e non è stata rilevata la presenza di organismi specificati;
 - c) il produttore ha preventivamente notificato agli organismi ufficiali responsabili la sua intenzione di trasferire i tuberi di patate in conformità al presente paragrafo nonché la data del trasferimento previsto;
 - d) i tuberi di patate sono trasportati verso l'impianto di imballaggio in veicoli chiusi o in imballaggi puliti e chiusi, in modo da garantire che gli organismi specificati non possano fuoriuscire o diffondersi;
 - e) durante il trasporto verso l'impianto di imballaggio i tuberi di patate sono accompagnati da un documento che ne attesta l'origine e la destinazione e
 - f) immediatamente dopo il loro arrivo nell'impianto di imballaggio, i tuberi di patate sono sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1, lettera b), della presente sezione.
- 3) II tuberi di patate introdotti nell'Unione conformemente alla sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, lettera d).

⁽¹) Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale (GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22).

⁽²⁾ Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

ALLEGATO II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 5

SEZIONE 1

definizione delle zone delimitate

1) Le zone delimitate sono costituite da:

▼ M3

 a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui sono stati confermati la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate, nonché i campi in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e

▼<u>M2</u>

b) una zona cuscinetto che si estenda almeno 500 m oltre i confini della zona infestata; laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l'intero campo entrerà a far parte della zona cuscinetto.

▼B

2) Nei casi in cui diverse «zone tampone» si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorrerà definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse.

▼ M3

- 3) Per definire le zone infestate e le «zone tampone» gli Stati membri devono considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati e la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.
- 4) Se la presenza di un organismo specificato o i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate sono confermati al di fuori della zona infestata, la delimitazione della zona infestata e della «zona tampone» deve essere riveduta e modificata di conseguenza.
- 5) Qualora in base alle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non vengano rilevati né l'organismo specificato né i segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate per un periodo di due anni in una zona delimitata, lo Stato membro interessato deve confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. È tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

▼ <u>B</u>

SEZIONE 2

Misure nelle zone delimitate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Le misure adottate dagli Stati membri nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue:

 misure volte all'eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonché il divieto, all'occorrenza, di piantare piante ospiti;

▼ M3

 monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati o dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante idonee ispezioni;

▼B

 sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.